

# DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce  
dottore commercialista  
revisore contabile  
consulente del giudice

Alberto Miglia  
dottore commercialista  
revisore contabile  
consulente del giudice

Monica Quaglia  
dottore commercialista  
revisore contabile

via San Dalmazzo, 24  
10122 TORINO

Telefono 011-50.91.524  
Telefax 011-50.91.535  
E-mail: [info@ddea.it](mailto:info@ddea.it)

Ai Signori Clienti

LORO SEDI

## Circolare n. 16 del 25 novembre 2019

***IN EVIDENZA: acconti 2019, saldo imu e tasi 2019, corrispettivi telematici, il trattamento delle fatture estere B2B***

### **INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI**

1. ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARATIVI .....	2
1.1. GLI ACCONTI D'IMPOSTA 2019 .....	2
1.2. SALDO IMU E TASI 2019 .....	5
1.3. PARTONO GLI INCROCI TRA ESTEROMETRO, FATTURE ELETTRONICHE E LI.PE. ....	10
1.4. "SALDO E STRALCIO" E "ROTTAMAZIONE TER": TERMINE COMUNE AL 2 DICEMBRE 2019 .....	12
1.5. CORRISPETTIVI TELEMATICI: CHIARIMENTI DALL'AGENZIA ENTRATE .....	14
1.6. ADEMPIMENTI DELLA CASA MANDANTE CON AGENTI .....	18
1.7. FATTURE ESTERE B2B: INTRA-UE / EXTRA-UE.....	24
2. AGGIORNAMENTI NOVEMBRE 2019 .....	25
2.1. VENDITE IMMOBILIARI E REDDITO D'IMPRESA.....	25
2.2. SPLIT PAYMENT: DISPONIBILI GLI ELENCHI 2020.....	25
2.3. CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE .....	26
2.4. RATING LEGALITA' .....	26
2.5. NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE .....	27
2.6. PAGAMENTI ONLINE .....	27
2.7. INDICE ISTAT .....	28

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra indicato.

Cordiali saluti.

***Dario Dellacroce & Associati***

## 1. ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARATIVI

### 1.1. GLI ACCONTI D'IMPOSTA 2019

Il prossimo 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato) scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'Irap dovute per il periodo di imposta 2019.

L'acconto, come di consueto, può essere determinato con due differenti metodologie:

1. **metodo storico:** il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2018;
2. **metodo previsionale:** il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2019 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto "avviso bonario"), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

#### **Contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)**

Si rammenta che con l'articolo 58 del recente D.L. 124/2019, in corso di conversione in legge, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpéf, Ires e Irap) con il metodo storico, con effetto già dal versamento dei secondi acconti di imposta per il periodo di imposta 2019.

Occorre in primis rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

- ❖ i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (con esclusione dei soli contribuenti che presentano la causa di esclusione "3" in quanto dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro);
- ❖ i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986 a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell'imposta dovuto per il periodo d'imposta precedente – verrà equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto, in luogo della attuale ripartizione pari al 40% per il primo acconto e 60% per il secondo acconto.

Per il periodo d'imposta 2019, poiché la richiamata disposizione contenuta nel D.L. 124/2019 fa espressamente salvo il versamento eseguito a titolo di primo acconto (pari al 40%), la rideterminazione del secondo acconto nella misura del 50% fa sì che il complessivo acconto determinato secondo il metodo storico sarà per il 2019 eccezionalmente pari al 90% dell'imposta del periodo di imposta 2018.

### **Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)**

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell'acconto rimangono invariate e in particolare:

- ❖ la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2018, corrispondente al rigo "differenza" del quadro RN del modello Redditi 2019. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno 2019 con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019;
- ❖ la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2018, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Redditi 2019. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno 2019 con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019;
- ❖ le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2018, rigo "Irap dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Irap 2019, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).

Si ricorda che al ricorrere di specifiche fattispecie (ad esempio esercenti impianti di distribuzione carburante, attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, iper ammortamenti e maggiorazione per beni immateriali strumentali, etc.), in caso di utilizzo del metodo storico, è obbligatorio ricalcolare la base imponibile dell'acconto Irpef/Ires 2019.

Al tale scopo sono previsti nei quadri dei modelli dichiarativi righe specifiche dove imputare il reddito complessivo rideterminato, l'imposta rideterminata e conseguentemente l'acconto rideterminato.

La differenziazione della misura complessiva del versamento degli acconti tra i soggetti "Isa" e "non Isa" interessa esclusivamente Irpef, Ires e Irap (la base imponibile per il calcolo dell'acconto dei contributi previdenziali non è modificata).

Rimangono, infine, alcuni aspetti dubbi in merito alla possibilità per i soggetti “Isa” di ridurre taluni acconti in base al metodo storico nella misura del 90% dell’imposta del periodo precedente:

- ❖ non è chiaro se nel perimetro soggettivo di applicazione rientri anche il versamento degli acconti di imposta sostitutiva da parte dei contribuenti minimi e forfettari;
- ❖ non è chiaro se nel perimetro oggettivo di applicazione rientrino anche le addizionali, la cedolare secca, l’Ivie, l’Ivafe e le imposte sostitutive.

Su tali aspetti non chiariti dal testo dell’articolo 58, D.L. 124/2019 si attende a breve un chiarimento ministeriale.

### **Compensazione**

Il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare.

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- ❖ della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- ❖ della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpéf, Ires o Irap).

### **Visto di conformità**

Si ricorda che per la compensazione dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Iva e all’Irap vige l’obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli

scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

## 1.2. SALDO IMU E TASI 2019

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dalle due imposte, le rispettive basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero).

### Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'acconto è stato versato sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2018), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2018, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2018).

	scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2019 Imu	<b>17 giugno 2018</b> (il 16 cade di domenica)	<b>Aliquote 2018</b>
Saldo 2019 Imu	<b>16 dicembre 2018</b>	<b>Aliquote 2019</b> ( <i>pubblicate entro 28.10</i> )

Era consentito il versamento in unica soluzione entro il 17 giugno scorso (il 16 cadeva di domenica), tenendo già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso; in tal caso il saldo non è dovuto.

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

Codice tributo Tasi	Immobile	Destinatario versamento
3958	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comune
3960	Aree fabbricabili	Comune
3961	Altri fabbricati	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

### Le aliquote applicabili

#### ⇒ Imu

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il *range* dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).

#### ⇒ Tasi

L'aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l'Imu:

- ❖ per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- ❖ la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali, ove dovuta);

- ❖ è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione sia già stata in passato deliberata;
- ❖ per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un'aliquota massima del 2,5 per mille.

### **I soggetti passivi**

#### ⇒ *Imu*

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- ❖ il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- ❖ l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- ❖ il titolare del diritto d'uso;
- ❖ il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- ❖ il titolare del diritto di enfiteusi;
- ❖ il titolare del diritto di superficie;
- ❖ il concessionario di aree demaniali;
- ❖ nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- ❖ il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

#### ⇒ *Tasi*

Al soli fini Tasi, l'imposta è dovuta:

- ❖ sia dal possessore dell'immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu);
- ❖ che dal detentore.

Per detentore si intende il soggetto che utilizza l'immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

- ❖ l'inquilino, quando l'immobile è dato in locazione;
- ❖ il comodatario, quando l'immobile è oggetto di comodato;
- ❖ l'affittuario, quando l'immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all'immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l'imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.

L'imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore.

Se l'immobile è destinato ad abitazione principale, l'esonero dal versamento della TASI spetta solo all'utilizzatore; il possessore, al contrario, sulla quota di sua pertinenza, dovrà pagare regolarmente su tale immobile sia l'Imu che la Tasi.

### Gli immobili interessati

L'Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.

L'abitazione principale è esente da Imu e da Tasi.

	Imu	Tasi
Fabbricati	Sì	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	No (solo A/1, A/8, A/9)	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	No	Sì
Aree fabbricabili	Sì	Sì
Terreni agricoli	Sì	No

#### ⇒ *Fabbricati*

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

<b>Categoria catastale</b>	<b>Moltiplicatore</b>
A (diverso da A/10) - C/2 – C/6 – C/7	<b>160</b>
B	<b>140</b>
C/3 – C/4 – C/5	<b>140</b>
A/10 e D/5	<b>80</b>
D (escluso D/5)	<b>65</b>
C/1	<b>55</b>

Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall'Imu, mentre la Tasi risulta dovuta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato (la riduzione non viene meno nel caso di decesso del comodatario, a favore del coniuge con figli minori); tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

#### ⇒ *Terreni agricoli*

I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono comunque esenti anche da Imu nelle seguenti situazioni:

- ❖ quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare 9 del 1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- ❖ terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- ❖ per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- ❖ i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile sono del tutto esenti.

#### ⇒ *Aree edificabili*

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

o o o

### **1.3. PARTONO GLI INCROCI TRA ESTEROMETRO, FATTURE ELETTRONICHE E LI.PE.**

Con il **provvedimento direttoriale n. 736758/2019 del 29 ottobre** scorso l'Agenzia delle entrate ha individuato le modalità con le quali saranno messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra:

- ❖ fatture elettroniche emesse dal contribuente;
- ❖ comunicazioni delle operazioni transfrontaliere inviate dal contribuente (il cosiddetto Esterometro);
- ❖ comunicazioni liquidazioni periodiche Iva (le cosiddette LIPE).

In particolare, i contribuenti interessati da queste prime comunicazioni saranno coloro i quali non hanno trasmesso la LIPE nei primi 2 trimestri del 2019, sebbene in detto periodo risultino aver emesso fatture elettroniche o comunicato transazioni con l'estero.

Le informazioni rese disponibili ai contribuenti a mezzo pec (o consultabili da parte del contribuente all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati Iva) sono le seguenti:

- a. codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- b. numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
- c. codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;

- d. modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;
- e. invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell'Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

Gli elementi informativi di dettaglio rinvenibili dalla comunicazione sono i seguenti:

- a. numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento;
- b. dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:
  - i. tipo fattura;
  - ii. tipo documento;
  - iii. numero fattura/documento;
  - iv. data di emissione;
  - v. identificativo cliente/fornitore;
  - vi. imponibile/importo;
  - vii. aliquota Iva e imposta;
  - viii. natura operazione;
  - ix. esigibilità Iva;
  - x. dati relativi al flusso di trasmissione:
  - xi. identificativo Sdl/*file*;
- c. data di invio e numero della posizione del documento all'interno del *file*;
- d. data di consegna della fattura.

I contribuenti, una volta presa visione della comunicazione, potranno anche tramite intermediari abilitati richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Gli stessi, avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall'Agenzia delle entrate, potranno regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi avvalendosi dello strumento del ravvedimento operoso, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i

soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, ad eccezione della notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità ex articoli 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e 54-*bis*, D.P.R. 633/1972 (cosiddetti “avvisi bonari”) e degli esiti del controllo formale ex articolo 36-*ter*, D.P.R. 600/1973.

o o o

#### **1.4. “SALDO E STRALCIO” E “ROTTAMAZIONE TER”: TERMINE COMUNE AL 2 DICEMBRE 2019**

##### **Le novità del Decreto Fiscale**

Il Decreto Fiscale 2020 (il D.L. 124/2019 pubblicato nella G.U. del 26 ottobre scorso) ha fissato al prossimo 2 dicembre (in quanto il 30 novembre cade di sabato) la scadenza per versare la prima rata di quanto dovuto per avvalersi della definizione agevolata della c.d. rottamazione *ter*.

È infatti l'articolo 37 del citato D.L. 124/2019 a concedere, per quanti non hanno versato entro il 31 luglio 2019 la prima rata della rottamazione *ter*, di usufruire ancora dell'agevolazione versando il dovuto entro la nuova scadenza.

Sostanzialmente la scadenza per il pagamento della prima rata o del totale dovuto per la definizione agevolata delle cartelle viene uniformata e fissata al 2 dicembre 2019, sia per le domande pervenute entro il mese di aprile che per quelle inviate nel mese di luglio.

Coloro quindi che hanno aderito alla rottamazione *ter* entro il 30 aprile e non hanno pagato il dovuto entro il 31 luglio potranno regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento entro il prossimo 2 dicembre.

Allo stesso modo, potranno godere dell'agevolazione anche i contribuenti che avessero pagato la prima o unica rata oltre il termine del 31 luglio. Così come i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione *bis* e che sono rientrati automaticamente nella rottamazione *ter*, beneficeranno della riapertura dei termini.

Si ricorda che in assenza di pagamento, pur in caso di corretta presentazione della domanda, il processo non si intende completato e la definizione non sarà completa con conseguente decadenza.

La scadenza del 2 dicembre 2019 diviene, quindi, la scadenza sia per la definizione dell'agevolazione c.d. "rottamazione *ter*" che per il c.d. "saldo e stralcio", definizione quest'ultima già prevista con scadenza al 2 dicembre.

È previsto inoltre un periodo di tolleranza.

Si tratta di 5 giorni a decorrere dal 2 dicembre entro i quali il contribuente potrà effettuare il versamento senza che scatti la decadenza o che siano dovuti interessi.

Questa ulteriore possibilità estende di fatto ancora la proroga al 7 dicembre ed essendo questo giorno un sabato, la scadenza ultima diviene il 9 dicembre.

### **Aspetti pratici**

Al fine di permettere il completamento della definizione, l'Agenzia delle entrate ha inviato negli scorsi giorni ai contribuenti interessati le comunicazioni sull'esito della domanda contenenti l'importo dovuto e le modalità di pagamento.

Le comunicazioni dell'amministrazione sono di 2 tipologie:

- 1) "Comunicazione delle somme dovute relativa alla definizione per estinzione dei debiti", è il caso che riguarda per l'appunto le richieste di "saldo e stralcio",
- 2) "Comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata", relative alla adozione dell'agevolazione c.d. "rottamazione *ter*".

La prima comunicazione contiene anche l'eventuale indicazione degli importi esclusi dal "saldo e stralcio" e ricondotti nell'ambito della "rottamazione *ter*"

Le comunicazioni ricevute dal contribuente saranno di numero pari alle dichiarazioni presentate e quindi se il contribuente avesse presentato più di una dichiarazione di adesione, l'Agenzia provvederà a inviare altrettante comunicazioni.

Alla comunicazione risultano allegati anche i bollettini di pagamento che rispetteranno la scelta, in termini di rate, effettuata in fase di adesione.

In merito al pagamento occorre ricordare che i bollettini potranno essere saldati:

1. direttamente agli sportelli dell'Agenzia, presso la propria banca e negli uffici postali;
2. agli sportelli bancomat;

3. nei tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
4. con il proprio *internet banking*, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e sulla piattaforma pagoPA.

L'Agenzia ha infine chiarito che il saldo dei bollettini potrà avvenire anche mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della P.A..

o o o

#### **1.5. CORRISPETTIVI TELEMATICI: CHIARIMENTI DALL'AGENZIA ENTRATE**

In vista della definitiva e generalizzata entrata in vigore dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, prevista a partire dal 1° gennaio 2020, l'Agenzia delle entrate ha fornito (e continua a fornire) sul tema numerose risposte a istanze di interpello formulate dai contribuenti.

Prima di entrare nel merito dei principali chiarimenti forniti, si ritiene opportuno evidenziare come nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 (cosiddetto "periodo transitorio") i soggetti con volume d'affari non superiore a 400.000 euro (per quelli con V.A. superiore a 400.000 euro la fase transitoria si concluderà il 31 dicembre 2019, stante la vigenza dell'obbligo già a partire dal 1° luglio 2019) potranno godere delle seguenti semplificazioni:

- ❖ trasmettere telematicamente senza applicazione di sanzioni i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (in luogo dell'ordinario termine dei 12 giorni),
- ❖ continuare a emettere ricevute fiscali cartacee o scontrini fiscali mediante i tradizionali registratori di cassa fintanto che non si saranno dotati dei nuovi registratori telematici.

Resta in detto periodo impregiudicata anche la possibilità di assolvere ai nuovi obblighi avvalendosi della procedura *web* presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Veniamo ora ai chiarimenti forniti dall'Agenzia.

## **Buoni pasto**

Con la **risposta n. 419 del 23 ottobre 2019** l’Agenzia risponde ad un’istanza di interpello presentata da un soggetto esercente l’attività di ristorazione che accetta i buoni pasto a fronte dell’erogazione dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande.

In merito a tale procedura, è bene ricordare che il momento di effettuazione dell’operazione, individuato ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972, è collegato al pagamento del corrispettivo, trattandosi di prestazioni di servizi. Pertanto, il momento rilevante ai fini Iva non coincide con l’erogazione del servizio e l’accettazione del buono pasto, bensì si deve aver riguardo alla successiva emissione della fattura nei confronti della società emittente i buoni pasto (che normalmente avviene alla fine di ciascun mese solare quale momento anticipatorio rispetto al pagamento del corrispettivo).

Tuttavia, precisa l’Agenzia nella risposta, ciò non significa che, completata la prestazione nei confronti del cliente, alla ricezione del buono pasto legittimante la stessa, il prestatore non debba emettere alcun documento. Sul punto, infatti, l’agenzia cita la circolare n. 60/1983, secondo cui il pagamento del corrispettivo non assume rilevanza esclusiva al fini dell’obbligo del rilascio dello scontrino, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi.

In particolare, prosegue la circolare per la parte che qui interessa, anche per le somministrazioni di alimenti e bevande all’atto della ultimazione della prestazione senza pagamento del corrispettivo, deve essere rilasciato lo scontrino fiscale.

La precisazione in questione, sottolinea l’Agenzia, sia pure risalente ad un periodo in cui non sussisteva l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, deve considerarsi valida anche per i soggetti che ricadono in tale obbligo.

Ciò comporta che all’atto dell’erogazione del servizio dovrà essere rilasciato un documento commerciale anche se il corrispettivo non è stato “riscosso”. Nell’ambito dei dati da trasmettere telematicamente è infatti previsto che confluiscono nei corrispettivi inviati telematicamente anche i dati relativi agli importi non riscossi e quelli relativi ai *ticket restaurant*. La successiva emissione della fattura, quale momento impositivo dell’operazione, non determina quindi alcuna duplicazione dell’imposta (in quanto la debenza della stessa sorge solo in tale momento) e la liquidazione periodica dell’Iva dovrà tener conto solo dell’imposta emergente dalla fattura.

L’Agenzia conclude affermando che *“il principio richiamato sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente”*.

Si conferma quindi un “cronico” disallineamento tra quanto inviato telematicamente e quanto risultante dalle liquidazioni periodiche del soggetto Iva.

Sempre in tema di buoni pasto (o *ticket restaurant*) con la risposta n. 394 del 7 ottobre 2019 l’Agenzia rispondendo a un’istanza di interpello presentata da un soggetto esercente attività di bar e pasticceria, conferma che è solo con il pagamento del controvalore dei *tickets* da parte della società emittente ovvero con l'emissione della fattura se antecedente il pagamento, che si realizza, ai sensi dell'articolo 6, D.P.R. 633/1972 l'esigibilità dell'Iva e, ai fini delle imposte sul reddito, la rilevanza del ricavo e che detto principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente.

### **Ventilazione dei corrispettivi**

Con la **risposta n. 420 del 23 ottobre 2019** l’Agenzia risponde ad un’istanza di interpello proposta da un soggetto esercente un’attività rientrante nella cosiddetta “ventilazione” dei corrispettivi, nell’ambito della quale l’aliquota Iva non può essere indicata nel documento commerciale poiché la ripartizione tra le differenti aliquote avviene solamente in sede di liquidazione periodica.

In questi casi l’Agenzia ammette la possibilità di inserire nel documento commerciale la dicitura “AL – Altro non Iva” in luogo dell’aliquota Iva.

### **Distributori automatici senza raccolta di denaro**

Con la **risposta n. 413 del 11 ottobre 2019** l’Agenzia risponde ad un’istanza di interpello avanzata da un esercente attività di commercio al minuto tramite distributori automatici senza raccolta di denaro che ritiene di non dover censire presso l’Agenzia delle entrate. In particolare i distributori, generalmente posizionati in comodato d'uso all'interno di palestre, centri *fitness* e simili, permettono di acquistare... con le seguenti formule:

- piano a ricarica: il cliente ricarica una tessera dell'importo prescelto e la utilizza in modo del tutto analogo alla chiavetta di un distributore tradizionale;
- abbonamento: il cliente acquista l'abbonamento - variabile per durata (mensile, trimestrale, annuale) e, sempre tramite tessera, lo utilizza fino alla scadenza.

Posto che il distributore non consente l'incasso di denaro, i piani di ricarica e gli abbonamenti vengono acquistati direttamente alla reception della palestra, che incassa le somme per conto dell'esercente e comunica al cliente che la ricevuta di pagamento gli verrà recapitata per posta elettronica dall'esercente stesso, tramite proprio software. Alla fine della giornata, l'esercente controlla le transazioni

intervenute per tutti i distributori concessi in comodato d'uso ed annota il totale nel registro dei corrispettivi. Alla fine del mese, in base alla rendicontazione di tutte le palestre, l'esercente comunica a ciascuna di esse l'importo che dovranno bonificarci (corrispondente agli incassi effettuati per suo conto), nonché l'importo che dovranno fatturare nei suoi confronti (corrispondente alla provvigione sulle vendite).

Considerata la diversità dei propri distributori rispetto a quelli tradizionali - incasso esclusivamente tramite reception per i primi, inserendo il denaro o la chiavetta per i secondi - l'esercente chiede quali siano gli adempimenti da porre in essere.

Nel caso appena descritto l'agenzia entrate con la risposta n. 413/2019, partendo dalla considerazione che il distributore non è predisposto per accettare il pagamento e che le tessere possono essere acquistate - con piano a ricarica o in abbonamento - esclusivamente alla reception della palestra, afferma che tale caratteristica appare incompatibile con la definizione di *vending machine*, stante l'assenza di "periferiche di pagamento" funzionali all'incasso dei corrispettivi. Per tale ragione le ricariche effettuate non ricadono negli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ex articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015 previste per i distributori automatici.

### **Erogazioni di carburante tramite carte aziendali**

Con la **risposta n. 412 del 11 ottobre 2019** l'Agenzia risponde ad un'istanza di interpello proposta da un contribuente che normalmente fornisce ai propri clienti soggetti passivi d'imposta apposite "carte aziendali" da utilizzare per il rifornimento di carburante (contratto di *netting*) ma che sta ora valutando di fornire le carte in esame anche ai dipendenti del proprio gruppo societario che:

- ❖ ne facciano richiesta, attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di somministrazione di carburanti, per l'utilizzo personale al di fuori dell'esercizio di imprese, arti e professioni (nei rapporti c.d. "*business to consumer*", B2C);
- ❖ rilascino alle rispettive società di appartenenza apposita autorizzazione a trattenere dal cedolino paga i corrispettivi dovuti per i rifornimenti di carburante effettuati con l'utilizzo della carta aziendale (importi che le società di appartenenza, ove diverse dall'istante, le riverseranno).

Ai fini della certificazione delle predette operazioni, il contribuente suggerisce la seguente procedura:

- ❖ i rifornimenti effettuati ai dipendenti attraverso l'utilizzo della "carta aziendale" sarebbero annotati dai gestori degli impianti nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24, Decreto Iva e documentati con fattura nei confronti del contribuente (nello specifico, come già oggi per i rifornimenti a

soggetti passivi d'imposta, con fattura che essa emette in nome e per conto dei gestori stessi);

- ❖ i corrispettivi delle somministrazioni dall'istante ai dipendenti titolari della "carta aziendale" sarebbero annotati in un suo apposito registro dei corrispettivi (di cui all'articolo 24, Decreto Iva) con *“la stessa data valuta della trattenuta a cedolino paga degli importi dovuti dai dipendenti e del versamento... da parte delle società del gruppo relativamente ai dipendenti non a ruolo..., in modo da garantire la corretta liquidazione dell'imposta nel mese di effettuazione dell'operazione corrispondente a quello in cui avviene il pagamento del corrispettivo trattandosi di somministrazione di beni”*.

In relazione alla descritta procedura l'Agenzia, con la risposta n. 412/2019, precisa che il contribuente che senza gestire direttamente impianti di distribuzione ad alta automazione in forza di un contratto di *netting* somministri carburanti per autotrazione ai dipendenti del proprio gruppo, ferma l'annotazione nel relativo Registro Iva, non ha obbligo di memorizzare ed inviare telematicamente i relativi corrispettivi, potendo comunque procedervi volontariamente, facendo venir meno, in tale eventualità, gli obblighi di annotazione previsti dal già richiamato articolo 24, comma 1, Decreto Iva.

Anche in riferimento al momento in cui ritenere effettuata l'operazione e dunque esigibile l'imposta, l'agenzia reputa la soluzione prospettata conforme all'articolo 6, comma 2, Decreto Iva - a mente del quale *“l'operazione si considera effettuata: a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo”*.

o o o

## **1.6. ADEMPIMENTI DELLA CASA MANDANTE CON AGENTI**

Le aziende che hanno concesso un mandato ad agenti di commercio devono mantenere un attento monitoraggio in merito alla gestione dell'Enasarco (forma di previdenza obbligatoria che si affianca alla mutua dei commercianti).

Pertanto, al termine di ogni esercizio sarà opportuno effettuare i dovuti controlli per verificare la correttezza del proprio comportamento.

### **La misura dei contributi Enasarco**

Il carico contributivo grava, per la metà, sull'azienda mandante e per la restante parte sull'agente di commercio. Tale ultima quota viene trattenuta dal mandante sul

pagamento delle provvigioni e versata unitariamente all'Ente, dopo avere presentato il resoconto trimestrale delle provvigioni maturate.

Per l'anno 2019 l'aliquota era del 16,50%, mentre per il 2020 è programmato un incremento al 17,00%.

Va rammentato, peraltro, che esistono anche dei minimali e dei massimali che, per l'anno 2019 sono applicabili nella misura rappresentata in tabella.

#### Minimali e Massimali Enasarco 2019

	plurimandatari	monomandatari
<b>Minimale</b>	428,00 euro	856,00 euro
<b>Massimale</b>	25.554 euro	38.331 euro

I contributi sono dovuti sulle provvigioni maturate, a prescindere dall'emissione della fattura da parte dell'agente di commercio; pertanto, tenuto conto di quanto sopra, in sede di chiusura del bilancio si dovrebbe provvedere a una quadratura tra i contributi a carico dell'azienda e le provvigioni di competenza.

In linea di principio, il gravame Enasarco sulle aziende mandanti può essere schematizzato come da tabella che segue.

<b>Contributo fondo Previdenza</b>	È il contributo previdenziale dovuto su tutte le somme pagate a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il contributo previdenziale è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone e viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell'anno successivo).
<b>Contributo fondo Assistenza</b>	È il contributo previdenziale a totale carico della ditta preponente che deve essere versato agli agenti che svolgono la loro attività in forma di Società di capitali (S.p.A. ed S.r.l.), in luogo del contributo al Fondo di Previdenza, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale.
<b>Contributo fondo FIRR</b>	Le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. I contributi per il fondo previdenza, fondo assistenza e FIRR sono per l'azienda costi d'esercizio. L'obbligo di accantonamento presso la Fondazione Enasarco cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia. In tal caso, le somme non versate verranno corrisposte direttamente all'agente dalla ditta mandante operando la ritenuta d'acconto del 20% da versare con codice 1040.

### La competenza delle provvigioni

La casa mandante deve imputare a bilancio le provvigioni di competenza, vale a dire quelle gravanti sulle vendite che sono state perfezionate nell'anno.

In tal modo, si riesce a rispettare due requisiti fondamentali:

- quello della competenza;
- quello della correlazione, secondo il quale si debbono dedurre nell'esercizio i costi correlati ai ricavi di competenza dell'esercizio.

Pertanto, il passo principale è quello di individuare i ricavi di competenza dell'anno 2019 e, successivamente, in forza dei mandati attivi, si dovrà verificare di avere imputato a Conto economico un ammontare coerente di provvigioni.

Qualora non siano ancora giunte le fatture degli agenti, si dovrà provvedere a stanziare:

- il costo per dette provvigioni;
- il costo per la connessa contribuzione Enasarco, gravante sulle provvigioni.

#### 31 dicembre 2019

<b>Diversi</b>	<b>a</b>	<b>Diversi</b>		<b>1.165</b>
Provvigioni su vendite (Ce)			1.000	
Contributi Enasarco (Ce)			82,5	
Crediti Enasarco per anticipo (Sp)			82,5	
	a	Fatture da ricevere		1.000
	a	Debiti v.so Enasarco		165

Si noti che nella scrittura di cui sopra è direttamente evidenziato anche l'importo che l'azienda versa per conto dell'agente di commercio, anche se materialmente non è ancora stata ricevuta la fattura delle provvigioni relative.

Tale impostazione tiene conto dell'insorgenza dell'obbligo alla data del 31/12 di ciascun anno, e per conseguenza meglio soddisfa il requisito della prudenza.

Taluni non rilevano tale quota, attendendo il momento di materiale versamento delle somme; solo in quel momento, pertanto, verrebbe evidenziato un credito per l'anticipo che la casa mandante effettua all'Ente, in relazione alla quota di contributo che grava sull'agente di commercio.

## Il Fondo Indennità risoluzione rapporto

In relazione a ciascun anno la casa mandante è obbligata a versare alla Fondazione Enasarco un quota che costituisce una sorta di “liquidazione” dell’agente di commercio, sempre rapportata all’ammontare delle provvigioni maturate nell’anno.

L’importo dovuto per FIRR varia in relazione a una tabella a scaglioni, differenziata a seconda che l’agente sia monomandatario o plurimandatario.

Il tutto è rappresentato nella tabella che segue.

### Le aliquote FIRR

monomandatari	plurimandatari
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno	4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro/anno	2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 euro/anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno	1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro/anno

Ipotizziamo che per i primi 3 trimestri siano maturate le seguenti provvigioni

1° trimestre 3.500,00 euro di provvigioni

2° trimestre 2.800,00 euro di provvigioni

3° trimestre 4.200,00 euro di provvigioni

4° trimestre 3.000,00 euro di provvigioni

Per il calcolo del FIRR bisogna tener conto di 3 informazioni:

- importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente: **nell'esempio 13.500,00;**
- tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario): **nell'esempio plurimandatario;**
- numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso): **nell'esempio 12 mesi.**

**Calcolo:**  $(6.200 * 4\%) + (3.100 * 2\%) + (4.200 * 1\%) = 352,00$

### 31 dicembre

Contributi FIRR (Ce)	a	Debiti v.so Enasarco per FIRR		352,00
----------------------	---	-------------------------------	--	--------

Il versamento delle somme dovrà essere effettuato dall'azienda entro il 31 di marzo del successivo anno.

Si segnala che nel caso di interruzione del rapporto con l'agente nel corso dell'anno, invece, il FIRR maturato nella frazione di esercizio viene corrisposto direttamente all'agente dalla casa mandante, senza il filtro dell'Enasarco.

### **L'indennità suppletiva di clientela**

All'agente di commercio può spettare, a determinate condizioni, anche un'ulteriore somma a titolo di indennità suppletiva di clientela.

Se, nel corso del proprio rapporto, l'agente ha incrementato e/o mantenuto la clientela dell'azienda, alla cessazione del rapporto (per motivi differenti dalla colpa dell'agente ed in relazione ai soli mandati a tempo indeterminato), si dovrà provvedere all'accantonamento di un apposito fondo, che rappresenta la passività potenziale che grava sull'azienda nell'eventualità suddetta.

L'indennità, in particolare, è dovuta:

- in caso di contratto a tempo indeterminato,
- solo se la cessazione del rapporto di agenzia è avvenuta per iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all'agente (Oic 19);
- in caso di rapporto in essere da più di un anno, quando l'agente termini il rapporto con la casa mandante a causa di:
  - invalidità temporanea o permanente;
  - raggiungimento dell'età pensionabile;
  - decesso.

I comportamenti che si riscontrano nella pratica sono i più disparati, anche perché l'amministrazione finanziaria (nel passato) ha assunto un orientamento altalenante in merito alla deduzione di tale accantonamento.

In ogni caso, rinviando alla dichiarazione dei redditi il tema della deducibilità, se l'azienda ha una esperienza passata nella quale ha dovuto erogare l'indennità suppletiva di clientela, le corrette regole di redazione del bilancio impongono di considerare tale passività, anche se non certa ma solo potenziale.

Le misure dell'indennità suppletiva variano in relazione alla tipologia di contratto applicato, secondo le indicazioni della seguente tabella.

#### **Indennità suppletiva di clientela**

<b>Base imponibile di riferimento</b>
---------------------------------------

<b>Aliquota</b>	<b>Periodo</b>	<b>Aziende commerciali</b>	<b>Aziende industriali e Confapi</b>
3%	Dal 1° al 3° anno	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese
3%,5	Dal 4° al 6° anno	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con il limite massimo di 45.000 euro l'anno
4%	Dal 7° anno	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con il limite massimo di 45.000 euro l'anno

A livello contabile, l'accantonamento si traduce nella seguente scrittura:

Accantonamento ISC (CE)	a	Fondo ISC Agenti (SP)		352,00
-------------------------	---	-----------------------	--	--------

Qualora non si rinvenissero le condizioni per la rilevazione e, diversamente da quanto ipotizzato, l'erogazione spettasse, il carico di costo sarà rilevato al momento della cessazione dell'incarico.

In tale evenienza, come evidente, si potrebbe essere incorsi in un errore di stima in relazione a una passività, in realtà maturata di anno in anno, in connessione con la maturazione delle provvigioni.

## 1.7. FATTURE ESTERE B2B: INTRA-UE / EXTRA-UE

Capire cosa fare con le fatture estere è sempre complicato. Di seguito uno schema riepilogativo che può aiutare nella gestione della contabilità delle fatture estere e negli adempimenti collegati.

Fatture estere: Intra e Extra B2B			
Cosa fare quando si emette una fattura			
di prestazione di servizi verso un soggetto partita Iva Intra UE		di cessione di beni verso un soggetto partita Iva Intra UE	
di prestazione di servizi verso un soggetto partita Iva Extra UE		di cessione di beni verso un soggetto partita Iva Extra UE	
Fattura non soggetta Iva ex <a href="#">articolo 7-ter</a> , D.P.R. 633/1972 "inversione contabile"		Fattura non imponibile Iva ex <a href="#">articolo 41</a> , D.L. 331/1993 "inversione contabile"	
Fattura non soggetta Iva ex <a href="#">articolo 7-ter</a> , D.P.R. 633/1972 "operazione non soggetta"		Fattura non imponibile Iva ex <a href="#">articolo 8</a> , comma 1, D.P.R. 633/1972 "operazione non soggetta"	
da emettere entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione		da emettere entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione	
Esterometro mensile			
Modello Intra 1-quarter		Modello Intra 1-bis	
A meno che non si opti per emettere fattura elettronica			
Mensile se in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti l'importo è < 50.000	Trimestrale se in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti l'importo è < 50.000	Mensile se in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti l'importo è < 50.000	Trimestrale se in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti l'importo è < 50.000
Esterometro mensile		Esterometro mensile	
A meno che non si opti per emettere fattura elettronica		A meno che non si opti per emettere fattura elettronica	
Cosa fare quando si riceve una fattura			
di prestazione di servizi da un soggetto partita Iva INTRA UE		di cessione di beni da un soggetto partita Iva Intra UE	
di prestazione di servizi da un soggetto partita Iva Extra UE		di cessione di beni da un soggetto partita Iva Extra UE	
È necessario integrare la fattura annotando l'operazione sia nel registro acquisti sia vendite (appositamente creati: ad esempio Acquisti Intra/Vendite Intra)		È necessario emettere autofattura annotando l'operazione sia nel registro acquisti	
da registrare entro il 15 del mese successivo alla ricezione		da registrare entro il 15 del mese successivo alla ricezione	
da registrare entro il 15 del mese successivo alla ricezione		sia vendite (appositamente creati: ad esempio Acquisti Extra/Vendite Extra)	
Modello Intra 2-quarter		Modello Intra 2-bis	
Esterometro mensile		Esterometro mensile	
Mensile se in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti l'importo è ≥ 100.000. Il modello è obbligatorio a fini statistici	Trimestrale se in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti l'importo è < 100.000. Non è necessario presentare il modello (facoltativo)	Mensile se in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti l'importo è ≥ 200.000. Il modello è obbligatorio a fini statistici	Trimestrale se in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti l'importo è < 200.000. Non è necessario presentare il modello (facoltativo)
Esterometro mensile		Esterometro mensile	
A meno che non si opti per emettere fattura elettronica		A meno che non si opti per emettere fattura elettronica	

## **2. AGGIORNAMENTI NOVEMBRE 2019**

### **2.1. VENDITE IMMOBILIARI E REDDITO D'IMPRESA**

Un contribuente fa presente di essere proprietario di un fabbricato urbano ad uso civile abitazione e servizi sul quale vuole effettuare lavori di ristrutturazione edilizia di demolizione e ricostruzione con volumetria aumentata del 20% rispetto alla situazione antecedente, poiché tale possibilità è prevista dal regolamento urbanistico del comune dove è situato l'immobile e dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. L'istante precisa che l'aumento volumetrico non modifica le caratteristiche fondamentali dell'intervento, tanto che verrà presentata una Scia e non una licenza di costruzione. L'Agenzia delle entrate specifica che può costituire esercizio di impresa il compimento di una serie coordinata di atti economici, sia pure attraverso un'unica operazione economica, come avviene nel caso di costruzione di edifici da destinare all'abitazione. Nel caso in esame la realizzazione a seguito dei lavori di 5 appartamenti, 8 garage e 3 posti auto, configura un comportamento logicamente e cronologicamente precedente l'atto di cessione e strumentale rispetto all'incremento di valore, tale che evidenzia l'intento di realizzare un "arricchimento". In pratica, l'attività svolta dall'istante deve considerarsi imprenditoriale dal momento che l'intervento sul complesso immobiliare risulta finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, ma alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari, garage e posti auto a terzi, avvalendosi di un'organizzazione produttiva idonea, svolta nel tempo. Quindi, conclude l'Agenzia, il reddito generato dalla vendita delle unità immobiliari va considerato imponibile come reddito rientrante nella categoria dei redditi di impresa.

**(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 426, 24/10/2019)**

o o o

### **2.2. SPLIT PAYMENT: DISPONIBILI GLI ELENCHI 2020**

Sono stati pubblicati gli elenchi validi per il 2020 delle società controllate e quotate soggette alla disciplina dello split payment. Il dipartimento ricorda che negli elenchi non sono incluse le pubbliche amministrazioni tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, per le quali occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (pubblicato sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)). Il Ministero segnala che, con l'eccezione delle società quotate sul Ftse Mib della Borsa italiana, i soggetti interessati

possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni utilizzando il modulo di richiesta pubblicato sul portale.

**(Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato, 17/10/2019)**

o o o

### **2.3. CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE**

Nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate è presente la funzionalità per consentire agli operatori Iva, agli intermediari abilitati e ai consumatori finali di aderire al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici". In caso di mancata adesione al servizio da parte di almeno uno dei soggetti del rapporto economico (cedente/prestatore e cessionario/committente), i file xml delle fatture saranno cancellati entro 60 giorni del periodo transitorio. Con il recente provvedimento n. 738239 viene ampliato il periodo transitorio prevedendo la possibilità di effettuare l'adesione al servizio di consultazione fino al 20 dicembre 2019 (rispetto al precedente termine che era fissato al 31 ottobre 2019).

**(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 738239, 30/10/2019)**

o o o

### **2.4. RATING LEGALITA'**

Il WebRating è lo strumento che consente alle imprese di comunicare all'Autorità tutti i dati necessari per ottenere il rating e le variazioni societarie in modo più semplice e veloce, in un'ottica di trasparenza e collaborazione reciproca. Il nuovo sistema, che prevede la compilazione di form online, è disponibile direttamente al link <https://www.agcm.it/servizi/webrating>. I vantaggi della nuova procedura sono numerosi:

- + possibilità per le imprese di stampare una copia del modello di domanda ancor prima di compilarlo, al fine di individuare fin da subito le informazioni da fornire e le dichiarazioni da rendere;
- + compilazione della domanda rapida e guidata a ogni singolo passaggio;
- + segnalazione delle informazioni obbligatorie da rendere nella domanda, al fine di evitare l'invio di domande incomplete;
- + invio diretto della domanda in modalità telematica;
- + verifica dello stato del procedimento in tempo reale, nell'ottica della piena trasparenza;

- ✚ semplificazione degli adempimenti per le imprese titolari del rating, che possono chiedere il rinnovo del rating o comunicare variazioni rilevanti richiamando e aggiornando semplicemente i dati già immessi nel sistema.

**(Autorità garante della concorrenza e del mercato, comunicato stampa, 21/10/2019)**

o o o

## **2.5. NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE**

È iniziata la fase di passaggio dall'utilizzo dei bollettini Rav al modulo pagoPA. Il modulo di pagamento pagoPA, che Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando insieme alle cartelle, è facilmente riconoscibile dal logo "pagoPA" e contiene due sezioni da utilizzare alternativamente in base al canale di pagamento scelto: una per "Banche e altri canali", con un QRcode e un codice Cbill, e una per i pagamenti presso "Poste Italiane" caratterizzato dal riquadro Data matrix. L'elemento essenziale è costituito dal codice modulo di pagamento di 18 cifre che consente il collegamento alla cartella o all'atto ricevuto. Il modulo è stampato in modalità fronte/retro utilizzabile sia per il pagamento in unica soluzione sia per il versamento in più rate in base allo specifico documento a cui sarà allegato (cartella, rateizzazione). I bollettini Rav collegati a comunicazioni già inviate (ad esempio per la "rottamazione ter" delle cartelle) potranno continuare a essere utilizzati per il pagamento. Lo stesso vale per quelle comunicazioni che verranno ancora inviate con i Rav, fintanto che non si concluderà la fase di passaggio a PagoPA.

**(Agenzia delle entrate-Riscossione, Comunicato stampa, 08/10/2019)**

o o o

## **2.6. PAGAMENTI ONLINE**

Dal 14 settembre 2019 è operativa in Italia la seconda direttiva europea sui servizi di pagamento, la cosiddetta PSD2, per rafforzare ulteriormente il processo di autenticazione e i fattori di sicurezza indispensabili per accedere al conto corrente e disporre transazioni on line. L'Abi insieme a diciassette associazioni dei consumatori ha messo a punto una breve guida alle ultime novità della direttiva, disponibile al link [http://www.abi.it/DOC\\_Mercati/Trasparenza/Trasparenza-semplificata/Progetto%20trasparenza%20semplificata/INFOGRAFICA%20PSD2\\_03.10.pdf](http://www.abi.it/DOC_Mercati/Trasparenza/Trasparenza-semplificata/Progetto%20trasparenza%20semplificata/INFOGRAFICA%20PSD2_03.10.pdf).

**(Associazione bancaria Italiana, comunicato stampa, 19/10/2019)**

o o o

## **2.7. INDICE ISTAT**

L'ISTAT ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **ottobre 2019**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della Legge n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della Legge n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a **102,4**. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+0,0%**.

**(ISTAT, Pubblicazione del 15.11.2019)**

\*\*\*\*\*